




COMUNE DI APPIGNANO

(Provincia di Macerata)



Regolamento per il servizio di trasporto scolastico

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

SOMMARIO

- Art. 1. Istituzione, oggetto e finalità
- Art. 2. Utenti del servizio
- Art. 3. Domanda per fruire del servizio
- Art. 4. Organizzazione del servizio
- Art. 5. Accompagnamento sugli scuolabus
- Art. 6. Orario del servizio
- Art. 7. Comportamento e responsabilità
- Art. 8. Sanzioni
- Art. 9. Tariffe del servizio – criteri
- Art. 10. Attività extrascolastiche
- Art. 11. Abrogazione di norme
- Art. 12. Rinvio
- Art. 13. Entrata in vigore e forme di pubblicità

Articolo 1 - Istituzione, oggetto e finalità

1) Il Comune istituisce ed organizza il servizio di trasporto scolastico, finalizzato, soprattutto ai cittadini residenti al di fuori dell'area urbana.

Utenti privilegiati di tale servizio sono, pertanto, coloro che non hanno la sede scolastica nelle immediate vicinanze.

2) Il servizio è finalizzato al trasporto casa – scuola e scuola – casa degli alunni delle scuole **dell'infanzia, primaria e secondaria di 1^ grado.**

3) Il servizio, compatibilmente con quanto previsto dal presente regolamento, oltre che per il tragitto casa/scuola e scuola/casa viene fornito alle singole scuole per le uscite didattiche e per altri servizi previsti dal decreto 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e della relativa circolare ministeriale n. 23/97, nonché per attività di aggregazione.

Articolo 2 - Utenti del servizio

1) Del servizio scolastico possono usufruire gli alunni ed i bambini residenti nel Comune che frequentano:

- a) la scuola dell'obbligo;
- b) la scuola dell'infanzia.

2) Possono fruire del servizio anche alunni o bambini residenti in altri comuni, **che frequentano le scuole dell'Istituto Comprensivo di Appignano**, previa autorizzazione comunale.

Articolo 3 - Domanda per fruire del servizio

1) La domanda per ottenere il trasporto scolastico deve essere presentata ogni anno scolastico al servizio comunale competente entro il termine stabilito dal Servizio stesso.

2) Decorso il termine stabilito per le presentazioni delle domande, potranno essere accolte solamente quelle che non comportino modifiche dei percorsi stabiliti, aumento del numero dei mezzi, allungamento dei tempi di percorrenza, istituzione di nuove fermate.

3) Ogni utente del servizio di trasporto scolastico dovrà versare quanto determinato e richiesto dagli Uffici Comunali, quale contributo spesa per il servizio stesso, che verrà stabilito dall'Amministrazione comunale con apposito atto deliberativo e che non sarà variato nel corso dell'anno scolastico, ma che potrà essere aggiornato di anno in anno.

4) Qualora i familiari tenuti al pagamento della quota per il trasporto non vi provvedano entro i termini stabiliti dall'amministrazione comunale, si procederà ai termini di legge.

5) Eventuali richieste di esenzione, riduzione e dilazione del pagamento, dovranno essere presentate ai servizi comunali competenti.

6) All'atto della presentazione della domanda i genitori dei bambini per i quali viene richiesto il servizio di trasporto scolastico devono dichiarare di aver preso visione del presente regolamento e di accettarne tutte le prescrizioni, senza riserva alcuna.

Articolo 4 - Organizzazione del servizio

- 1) Il trasporto viene effettuato dai punti di raccolta sino a scuola e ritorno in base ai percorsi determinati annualmente **dalla Giunta Comunale e riportati su apposita piantina.**
- 2) I punti di raccolta si effettueranno alle fermate determinate all'inizio dell'anno scolastico (il più vicino possibile a casa e in luoghi non pericolosi), fermo restando che non potranno essere percorse strade che non consentano il transito e le manovre dello scuolabus e che non potranno essere previste fermate in luoghi pericolosi.
- 3) E' facoltà dell'amministrazione comunale stabilire, previa adeguata informazione alle famiglie altri punti di raccolta durante l'anno scolastico, a seconda delle necessità e tempi di percorrenza.
- 4) Gli alunni possono essere trasportati ad una fermata diversa da quella prossima al luogo di residenza su richiesta scritta dai genitori preventivamente presentata all'ufficio competente; tale variazione viene eseguita solo se non comporta disagio o modifica sostanziale di percorso.

Articolo 5 – Accompagnamento sugli scuolabus

- 1) **L'accompagnamento con un assistente sui mezzi scolastici è garantito per la scuola dell'Infanzia, è facoltativo per tutti gli altri casi. Esso è espletato da personale comunale dipendente o incaricato.**

Articolo 6 - Orario del servizio

- 1) Gli orari di trasporto scolastico, stabiliti dal comune, tengono conto degli itinerari, delle categorie degli utenti e delle esigenze delle scuole.
- 2) Gli orari sono resi pubblici *c/o* i **Servizi Sociali del Comune.**
- 3) Il Comune si riserva di modificare gli orari per motivi di ordine pubblico, per calamità naturali e per cause di forza maggiore.

Articolo 7 - Comportamento e responsabilità

- 1) I genitori degli alunni sono responsabili di ogni danno arrecato dai figli per fatto proprio o per negligenza, alla vettura, a terzi ed anche a se stessi.
- 2) Gli alunni devono quindi astenersi dall'appoggiarsi alle portiere ed ai cristalli, dal porre le mani nel vano delle porte e nelle guide dei cristalli, dal gettare oggetti dalla vettura.
- 3) Gli alunni devono occupare correttamente il seggiolino evitando di stare in piedi durante la marcia e le manovre; solo ad automezzo fermo sono autorizzati ad alzarsi guadagnando ordinatamente l'uscita, avendo cura di non abbandonare gli effetti personali di cui gli autisti non possono essere responsabili.
- 4) Gli alunni devono, inoltre, evitare di danneggiare le vetture e di provocare danni a sé e agli altri bambini trasportati, nonché di arrecare disagio tale da mettere a rischio l'incolumità dei viaggiatori.
- 5) Tutti i danni e i guasti arrecati dai viaggiatori ai veicoli devono essere integralmente risarciti dagli esercenti la potestà genitoriale sui bambini che hanno arrecato il danno.

6) Il Comune non garantisce l'assistenza precedente e successiva al trasporto, pertanto il genitore o chi ne fa le veci, sottoscrivendo la domanda, solleva l'amministrazione comunale da ogni responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti che precedono e seguono la salita e la discesa dallo scuolabus o autobus.

7) I genitori dei bambini, che utilizzano tali mezzi, o loro incaricati o formalmente autorizzati sono tenuti ad accompagnare o a ricevere i bambini nel luogo ove gli stessi iniziano o cessano di usufruire del servizio comunale.

8) Gli alunni della scuola dell'obbligo possono essere autorizzati dai genitori a tornare a casa da soli, o recarsi in luoghi per attività fisiche, sportive e ricreative, tenendo eventualmente in considerazione l'età e la situazione dei luoghi al fine di valutare l'eventuale presenza di pericoli avvisando l'autista di turno.

9) Per i trasportati della scuola dell'Infanzia, l'accompagnatore, una volta presi in consegna i bambini dal personale docente, ha l'obbligo di consegnarli direttamente ai familiari o a persone di loro fiducia. In caso di assenza i bambini saranno riaccompagnati alla loro scuola o presso l'asilo nido più vicino.

I bambini che frequentano la scuola primaria e secondaria di 1^a grado saranno comunque lasciati alla fermata senza ulteriori formalità. Per i bambini della scuola primaria è prevista la possibilità, nel caso i genitori vogliano attenderli alla fermata e non possano essere presenti, che in casi eccezionali, previa segnalazione ai Servizi Sociali del Comune, entro le ore 12.00 del giorno di trasporto, vengano accompagnati temporaneamente presso l'asilo nido convenzionato più vicino, dove i genitori provvederanno a riprenderli.

10) Al fine di salvaguardare l'incolumità dei trasportati, in caso di neve, ghiaccio e in condizioni d'impercorribilità o pericolosità della strada, gli autisti sono autorizzati a stabilire se è possibile o meno raggiungere determinate località, sia nel viaggio d'andata a scuola che quello di ritorno a casa.

Articolo 8 - Sanzioni

Per chi si comporta in modo scorretto l'Amministrazione comunale adotterà i seguenti provvedimenti, rendendo nota la situazione alle famiglie:

- a) richiamo verbale;
- b) avviso formale ai genitori del comportamento scorretto del proprio figlio;
- c) sospensione dall'utilizzo del servizio per un determinato periodo, ovvero sospensione totale se l'alunno insisterà nel comportarsi in modo scorretto e pericoloso per sé e per gli altri.

Articolo 9 - Tariffa del servizio - Criteri

- 1) La Giunta comunale, su proposta del Responsabile del servizio, determina annualmente la tariffa.
- 2) La tariffa viene corrisposta all'inizio di ogni anno, prima dell'avvio del servizio stesso, nel termine stabilito dall'ufficio competente.

3) Ai disabili che rientrano nei criteri dell'art. 28 della L. 118/71 (mutilati ed invalidi civili che non sono autosufficienti e che frequentano la scuola dell'obbligo) viene concesso ai sensi della medesima legge il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola e viceversa.

A tutti gli altri utenti viene richiesta la corresponsione delle tariffe determinate annualmente dall'Amministrazione comunale.

Le quote di pagamento saranno quelle previste da apposito atto deliberativo redatto in sede di approvazione del bilancio di previsione annuale.

Le richieste di esonero dal pagamento del servizio verranno valutate sulla base del vigente regolamento comunale in materia di contributi.

Articolo 10 - Attività extrascolastiche

1) L'utilizzo dei veicoli oltre che per il trasporto degli alunni e dei bambini dalle proprie abitazioni agli istituti scolastici e viceversa è ammesso anche per le attività scolastiche ed extrascolastiche autorizzate dalle autorità scolastiche o programmate dal Comune.

All'inizio di ogni anno scolastico l'ufficio Servizi Sociali comunicherà al Dirigente scolastico, la quantità e le modalità delle uscite didattiche che potranno essere effettuate nel corso dell'anno.

Tale determinazione potrà subire modifiche per esigenze di compatibilità di bilancio.

Le uscite didattiche effettuate per iniziative promosse dall'Amministrazione comunale saranno gratuite.

2) Nel caso delle attività scolastiche ed extrascolastiche di cui sopra il trasporto è limitato agli alunni ed ai bambini frequentanti le scuole del Comune organizzatore ed al personale di bordo.

3) Nel mese di luglio gli scuolabus potranno essere utilizzati per il trasporto dei bambini frequentanti attività estive gestite direttamente dal Comune o in convenzione con privati. Le tariffe per tali servizi vengono stabilite con apposita deliberazione.

Articolo 11 - Abrogazione di norme

Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle del presente regolamento.

Articolo 12 - Rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.

Articolo 13 - Entrata in vigore e forme di pubblicità

1) Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione.

2) Il presente regolamento è reso pubblico mediante affissione di appositi avvisi all'albo pretorio comunale e nei consueti luoghi pubblici di affissione.